

REGOLAMENTO (CE) N. 1223/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e fissa i quantitativi disponibili nel settore delle carni suine, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei in conformità del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che sono state accordate concessioni per alcuni prodotti del settore delle carni suine a norma del regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Unghera e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 387/96⁽⁶⁾, e del regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 387/96;

considerando che sono stati accordati a norma del regolamento (CE) n. 3066/95 alcuni quantitativi annuali, ma applicabili soltanto nel periodo dal 1° gennaio al 30

giugno 1996; che per garantire la continuità del regime d'importazione è opportuno prorogare al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 i contingenti tariffari previsti a norma dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94;

considerando che i titoli d'importazione relativi ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996 sono già stati rilasciati in base ai regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94; che occorre quindi fissare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996, tenendo conto dei quantitativi già concessi e dei contingenti fissati per tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1590/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I quantitativi disponibili per i prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, H1, H2, S, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94, nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996, sono indicati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 21.

(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(5) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

(6) GU n. L 53 del 2. 3. 1996, pag. 4.

(7) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.